



COMUNE DI OLBIA
Provincia Gallura nord est Sardegna
Settore Polizia locale
Servizio Protezione civile

CAPITOLATO

Art. 1

Oggetto del contratto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di n. 1 Autobotte attrezzata per servizi di protezione civile e interventi di emergenza.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 57, comma 2 del D.lgs. 36/2023 in materia di *Green Public Procurement*, la fornitura deve rispondere ai seguenti criteri ambientali minimi (CAM) per acquisto, leasing, noleggio, di veicoli adibiti al trasporto su strada" ai sensi del DM 17.6.2021 del Ministero della transizione ecologica.

Art. 2

Descrizione Fornitura

Per la descrizione dettagliata della fornitura si rimanda alla scheda tecnica allegata al presente atto. Il mezzo fornito potrà avere una o più caratteristiche tecniche superiori a quelle indicate ma non caratteristiche inferiori. Qualora venisse proposto un mezzo con caratteristiche inferiori a quelle previste nella scheda tecnica l'Operatore economico (di seguito O.E.) decadrebbe dall'aggiudicazione.

Il veicolo dovrà essere immatricolato per l'impiego dei servizi di Protezione Civile – a cura e spese dell'Operatore economico che dovrà attenersi pedissequamente alle indicazioni previste dal D.lgs. 285/1992.

Art. 3

**Garanzie per i vizi della cosa venduta
ed assistenza post-vendita**

1. L'O.E. è tenuto a garantire che il veicolo allestito e consegnato siano immuni da vizi che li rendano inidonei all'uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
2. L'accettazione della fornitura da parte dell'Amministrazione non solleva l'O.E. dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura seppure non rilevati all'atto della consegna e nei tre mesi di assistenza postvendita, ma accertati in seguito.
3. Al bene oggetto della fornitura è applicata la garanzia legale, salvo ulteriori garanzie aggiuntive applicate dall'O.E.
4. Durante il periodo di garanzia e assistenza post-vendita l'O.E. dovrà assicurare la disponibilità di pezzi di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture dovute a difetti costruttivi.
5. La garanzia decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.
6. Tutti i vizi e difetti che si manifestano nel periodo di garanzia, devono essere eliminati, ove necessario anche mediante sostituzione di quanto fornito, a spese dell'O.E. entro 30 giorni dalla data di denuncia da parte della S.A. dei difetti o vizi riscontrati.
7. L'intervento in garanzia, per la sostituzione e riparazione gratuita delle parti componenti il materiale in provvista riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione, deve essere effettuato, ove possibile, presso la sede del comune di Olbia.

I tempi di intervento per sostituzioni e/o riparazioni non dovranno essere superiori a 30 giorni dalla richiesta.

8. In caso di accertamento postumo di vizi e difetti occulti, l'Amministrazione, entro 60 giorni dalla scoperta farà presente per iscritto all'O.E. i vizi o difetti rilevati e, previo contraddittorio, avrà la facoltà di richiedere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. Resta salva la facoltà della S. A. di applicare le penali previste.
9. In caso di sostituzione dei beni oggetto di fornitura, l'O.E. ha l'obbligo di ritirare i beni riconosciuti viziati e consegnare i nuovi a propria cura e spese.

Nel caso di impossibilità di esecuzione in loco dell'intervento in garanzia ogni costo, comprensivo di spedizione e riconsegna, sarà a carico del contraente.

Al termine dell'intervento, il Fornitore dovrà far pervenire all'Ente appaltante un rapporto dettagliato del lavoro eseguito.

Art. 4 **Contratto**

Successivamente alla conclusione della procedura di negoziazione senza bando ex art. 50 c. 1 lett. e) del D.lgs. 36/2023 sulla PAD SardegnaCAT verrà stipulato apposito contratto mediante scrittura privata con modalità elettronica in conformità a quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs. 36/23.

In ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, il rinvio, ad integrazione del contenuto del contratto, alle clausole del presente Capitolato e al contenuto di tutti gli altri documenti di gara configura una fattispecie di contratto per *relationem perfectam*, in ossequio altresì, al comma 1 dell'art. 18 del Codice.

Il presente Capitolato dovrà essere oggetto di accettazione specifica mediante sottoscrizione dell'O.E.

Art. 5 **Spese contrattuali**

Sono a carico dell'O.E. le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta di bollo deve avvenire mediante i canali di pagamento di PagoPA in ossequio a quanto disposto dalla circolare ADE n. 22/E del 28.7.2023.

Art. 6 **Termini e durata del contratto**

Il contratto avrà la durata di 12 mesi dalla data di avvio dell'esecuzione, salva la possibilità di proroga di cui al successivo art. 18.

La stipula attraverso piattaforma SardegnaCAT ha luogo, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, entro 30 giorni salvo il differimento espressamente concordato con l'O.E. Nel caso specifico, il termine dilatorio non trova applicazione, valendo le condizioni di cui all'art.55, comma 2 del medesimo decreto.

Alla data di stipula seguirà la comunicazione recettizia dell'avvio dell'esecuzione cui si collega il termine previsto per la consegna dei beni oggetto di fornitura.

La prestazione si esaurisce all'esito dell'evasione completa dell'ordine, cui segue il certificato di regolare esecuzione, salvo gli obblighi di garanzia post-vendita.

Art. 7 **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'O.E. aggiudicatario è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni oggetto del contratto. La prestazione a carico del fornitore avviene nel rispetto delle

quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate. Rimane a carico del fornitore il rischio di perdite o danni occorsi durante il trasporto sino alla consegna.

Il fornitore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla S.A. per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia, la S.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il RUP, responsabile dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 31, comma 1 dell'All. II. 14 al Codice, redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con il fornitore.

Art. 8

Modifiche del contratto in corso di esecuzione

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, senza l'autorizzazione del RUP con le modalità previste dall'ordinamento della S.A. ex art. 120, comma 13 del D.lgs. 36/23.

Le eventuali modifiche/variazioni che non possono comportare sostanziali alterazioni del contratto riguardano le ipotesi previste dal comma 1, lett. b) e c) dell'art. 120 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni dello stesso.

Art. 9

Modalità di consegna

La consegna dovrà avvenire presso il Comando di Polizia Locale in via Macerata 9, nel Comune di Olbia entro il termine contrattuale indicato nel precedente art. 6.

Il mezzo dovrà essere fornito allestito, targato con messa in strada, quindi immatricolato a spese dell'O.E. senza alcun ulteriore onere a carico della S.A..

Si precisa che detto mezzo dovrà essere immatricolato come veicolo attrezzato uso Protezione civile e quindi autorizzato all'uso di dispositivi supplementari ai sensi dell'art. 177 del D.lgs. n 285 del 30.4.1992.

Art. 10

Certificato di regolare esecuzione

Il RUP dovrà accertare la corrispondenza della fornitura alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente capitolato e nel contratto mediante redazione del Certificato di regolare esecuzione ex art. 38 dell'All. II.14.

Il RUP effettuerà una prova pratica di funzionamento, la quale sarà documentata in un apposito verbale firmato da tutti i soggetti presenti nel luogo designato dalla S.A.

In particolare, il RUP:

1. verifica la conformità del veicolo e degli allestimenti rispetto al capitolato e relativa scheda tecnica;
2. verifica la funzionalità degli impianti e delle attrezzature installate;
3. verifica la sicurezza e corretta installazione degli allestimenti della casa madre;
4. verifica il regolare funzionamento di tutti gli accessori costituenti l'allestimento speciale per gli usi di Protezione civile.
5. Controlla la documentazione tecnica e amministrativa:
 - a) certificazioni impianti
 - b) manuali d'uso e manutenzione
 - c) dichiarazioni di conformità

Il RUP che procede alle suindicate verifiche indica se le prestazioni sono o meno collaudabili ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

In caso di esito positivo, la data del suindicato verbale è da considerarsi data di accettazione della fornitura.

Qualora, nonostante le verifiche effettuate abbiano dato esito positivo ma i veicoli risultino privi di immatricolazione e, pertanto, non ancora utilizzabili su strada pubblica la piena efficacia del verbale è subordinata alla consegna, da parte dell'O.E. della seguente documentazione:

1. carta di circolazione;
2. targa definitiva;
3. eventuali certificazioni connesse all'immatricolazione dei veicoli adibiti a servizi di PC e relativi dispositivi di cui all'art. 177 del CdS.

In detta ipotesi il RUP sollecita l'O.E. a definire la pratica di immatricolazione entro il termine di 30 giorni dal verbale emesso con riserva.

Si evidenzia, altresì, che la decorrenza della garanzia è subordinata al completamento dell'immatricolazione e alla conseguente rimozione della riserva.

Resta inteso che la data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve della stessa da parte della S.A., avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi e/o occulti nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque non oltre i trenta giorni successivi.

All'atto della firma, l'O.E. potrà aggiungere le eventuali contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica.

Il RUP procede alla verifica della regolarità contributiva ed emette il CRE entro il termine **3 mesi** dalla consegna.

Il certificato di regolare esecuzione contiene i seguenti elementi:

- a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- b) l'indicazione dell'esecutore;
- c) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
- d) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- e) la certificazione di regolare esecuzione.

L'O.E. dovrà, entro 5 giorni dal ricevimento, provvedere alla restituzione del certificato sottoscritto digitalmente da chi ha il potere di rappresentanza.

Successivamente l'O.E. potrà emettere la fattura secondo le indicazioni fornite dalla S.A. nella comunicazione di impegno di spesa.

Art. 11

Controllo tecnico-contabile e amministrativo e pagamento delle fatture

Il RUP deve provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla S.A. secondo le competenze che gli vengono assegnate dalla vigente normativa di settore.

Il pagamento sarà eseguito mediante bonifico bancario previa presentazione di regolare fattura che dovrà pervenire obbligatoriamente in modalità elettronica mediante l'utilizzo del sistema informatico messo a disposizione sul sito www.fatturapa.gov.it.

La fattura, intestata al Comune di Olbia – via Dante 1 07026 Olbia – P.I. 00920660909, potrà essere emessa in seguito agli adempimenti indicati al precedente articolo.

La fattura dovrà contenere i seguenti dati:

1. riferimento alla procedura sulla PAD SardegnaCAT cui si riferisce la fornitura;
2. descrizione dettagliata della fornitura;
3. numero e data della determinazione di aggiudicazione del Dirigente che sarà comunicata al momento dell'aggiudicazione definitiva;
4. CIG:

5. il codice univoco ufficio: **BV7R2F**;

6. la dicitura “scissione dei pagamenti – art. 17 ter del DPR n. 633/1972”.

Il pagamento sarà effettuato, entro i termini di legge decorrenti dalla data di protocollazione della fattura, tramite bonifico su conto corrente bancario/postale dedicato.

Ai fini della tracciabilità la S.A. verifica la corrispondenza dei dati della fattura con le dichiarazioni in merito rilasciate.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento sarà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.

La S.A. procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'O.E. e degli eventuali subappaltatori, oltre a quelle d'uso in materia di pagamenti della Pubblica Amministrazione effettuati ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73.

Art.12

Revisione dei prezzi

Per il presente affidamento non si applica la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 1, co. 3 dell'All. II.2bis introdotto dal D.lgs. 209/2024.

Art. 13

Garanzia definitiva

L'O.E. a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, prima della stipula del relativo contratto, dovrà, ai sensi del disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, prestare una garanzia in misura pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale e per l'intera durata contrattuale, con onere di ripristinare l'importo su richiesta da parte della S.A. entro e non oltre giorni 10 (dieci), ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva non si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2 in ossequio al disposto dall'art. 53 comma 4 bis come introdotto dal correttivo al Codice degli appalti D.lgs. 209/2024.

La garanzia definitiva dovrà essere costituita, secondo le modalità previste dall'articolo 106 del vigente codice, alternativamente, sotto forma:

- a) di cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- b) di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari muniti di apposita autorizzazione e iscritti nei relativi albi o registri o elenchi, secondo quanto prescritto dalla legge; la garanzia non costituisce pegno o cauzione.

La garanzia fideiussoria è trasmessa alla S.A. tramite PEC all'indirizzo "protocollo@pec.comuneolbia.it" munita delle sottoscrizioni digitali secondo quanto previsto dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD “Codice dell'Amministrazione Digitale”).

Si precisa che:

- la garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della S.A.

- La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della S.A. con conseguente affidamento ad altro O.E.

Art. 14

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della prestazione contrattuale, la S.A. fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'O.E. aggiudicatario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso e previa valutazione a cura del RUP, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,50 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

a) Penali in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. 36/2023

1. in caso di omesso o tardivo avvio dei termini contrattuali ex art. 3 del presente Capitolato verrà applicata una penalità pari a € 200 in caso di ritardo nell'intervento ovvero di mancato intervento ovvero di ritardo nella riconsegna dopo il ritiro del veicolo per l'eliminazione dei vizi e/o malfunzionamenti riscontrati, verrà applicata una penalità pari a € 300 in caso di ritardo nell'intervento, ovvero di mancato intervento ovvero di ritardo nella riconsegna dopo il ritiro del veicolo, per l'eliminazione dei difetti e/o malfunzionamenti e/o vizi riscontrati nel periodo di garanzia.
2. in caso di omesso o tardivo adempimento delle modalità e tempistiche previste dagli artt. 6 e 9 del presente capitolato, verrà applicata una penalità pari a € 50, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di consegna;
3. omesso o tardivo adempimento delle modalità e tempistiche previste dall'art. 10 del presente capitolato, 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo;

Tali penalità si applicheranno salvo documentate e comprovate cause di forza maggiore. Tra esse sono espressamente escluse quelle inerenti o connesse a ritardi nella consegna da parte del produttore.

b) Penali afferenti all'esecuzione della prestazione:

1. mancato rispetto da parte dei dipendenti del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e "Codice di comportamento integrativo" in vigore presso l'Ente Capofila Comune di Olbia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 23.4.2024 ed eventuali modifiche e integrazioni: da € 100,00 ad € 300,00 per ogni infrazione contestata a seconda della gravità riscontrata.

Le penali saranno recuperate mediante ritenuta sul corrispettivo dovuto per il primo mese utile dopo la comunicazione di applicazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che avrà fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali sopra indicate non precluderà il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il RUP con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'O.E. avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla notifica della contestazione. Le riserve pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione.

Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, il Comune potrà procedere alla risoluzione per grave inadempimento.

Per l'incameramento delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenute sulla garanzia

fideiussoria che dovrà, in tal caso, essere reintegrata entro tre giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

È fatto salvo, comunque, il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto al successivo art. 19 sulle modalità di rifusione danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime l'O.E. dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della S.A. in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente l'esecuzione della prestazione all'O.E. e di affidarla anche provvisoriamente ad altro O.E., con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la S.A. si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della fattura ovvero sulla garanzia definitiva.

Art. 15

Altri oneri a carico dell'O.E.

L'O.E. dovrà indicare, la persona fisica che agirà, nei rapporti con l'Amministrazione per l'esecuzione del contratto, in nome e per conto della persona giuridica che rappresenta.

L'O.E. è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle dirette dipendenze.

L'O.E. ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente alla S. A. ogni variazione societaria compreso l'eventuale mutamento dei legali rappresentanti o degli organi di Amministrazione.

Art. 16

Sospensione dell'esecuzione del contratto - Il verbale di sospensione

Il RUP ordina la sospensione dell'esecuzione della prestazione contrattuale qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il RUP con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il RUP redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il RUP indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

Art. 17

Divieto di cessione del contratto. Subappalto

Ai sensi dell'art. 119 c. 1 del Codice, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del codice, la cessione del contratto è nulla.

E' altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione del contratto.

L'affidamento in subappalto è comunque consentito soltanto ove previamente indicato in fase di

partecipazione alla procedura di gara e alle condizioni previste dall'art. 119 del Codice. In tal caso, la domanda di autorizzazione del subappalto deve pervenire almeno 20 giorni prima la data stimata per l'inizio delle relative prestazioni, completa di quanto segue:

- a) copia conforme del contratto di subappalto, con l'indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, a pena di irricevibilità dell'istanza. Il contratto deve contenere, a pena di impossibilità di essere autorizzato:
 - a. la clausola di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
 - b. l'obbligo, per il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.
- b) Dichiarazione di equivalenza delle tutele prestata dal subappaltatore, qualora utilizzi un CCNL diverso da quello indicato nel presente capitolato
- c) E-dgue.xml rilasciato dal subappaltatore, circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 94, 95, 96 del Codice, della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione e delle licenze e/o autorizzazioni eventualmente prescritte dalla Legge per l'esercizio dell'attività oggetto di subappalto.
- d) dichiarazione dell'appaltatore circa l'esistenza di eventuali situazioni di controllo con il subappaltatore.
- e) Dichiarazione del subappaltatore attestante la propria qualità di micro o piccola impresa ovvero di media o grande impresa. (rif. Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea del 6 maggio 2003). Qualora il subappaltatore sia una microimpresa o una piccola impresa, dichiarazione resa dallo stesso circa la volontà di essere pagato direttamente dal Committente, indicando in tal caso il c/to c/te ove effettuare il pagamento, ovvero dichiarazione di rinuncia al pagamento diretto, ai sensi dell'art. 119 c. 11 del Codice. La dichiarazione può essere contenuta anche nel contratto di subappalto.
- f) Dichiarazione dell'impresa appaltatrice attestante l'avvenuta verifica, ai sensi dell'art. 90 comma 9 lett. a) e dell'All. XVII del d.lgs. 9.4.2008, n. 81 e successive modifiche, dell'idoneità tecnico-professionale del subappaltatore (dichiarazione contenuta nel modello di istanza).
- g) Dichiarazione del subappaltatore relativa al conto corrente, anche più di uno, dedicato, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge 3 agosto 2010, n. 136, all'esecuzione del subappalto

Il Committente autorizza il subappalto laddove:

- a) l'istanza di autorizzazione sia completa di tutto quanto sopra indicato
- b) il contratto di subappalto contenga una indicazione puntuale sotto il profilo prestazionale ed economico delle prestazioni affidate in subappalto, riporti il CIG del contratto d'appalto e gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- c) il contratto di subappalto preveda i costi per la sicurezza e per la manodopera senza alcun ribasso, riporti clausole di revisione dei prezzi coerenti con quelle previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 60 c. 2 del Codice e l'obbligo di applicazione del CCNL indicato nel presente capitolato ovvero un CCNL equivalente sotto il profilo normativo e retributivo.
- d) sia stato verificato il possesso in capo al subappaltatore dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.lgs. 36/23 per l'espletamento delle prestazioni affidate in subappalto, tramite FVOE

Il Committente rilascia l'autorizzazione al subappalto entro il termine di **trenta giorni** dalla data di deposito dell'istanza completa di tutto quanto sopra indicato, salva interruzione dei termini e salvo proroga nei casi in cui l'istruttoria lo richieda. Qualora il subappalto sia di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto, i termini di rilascio dell'autorizzazione **sono ridotti della metà**.

In caso di modifica dell'importo del subappalto, anche per incremento del servizio subappaltato e del relativo corrispettivo, l'Appaltatore è tenuto a richiedere un'autorizzazione integrativa.

Non configurano attività affidate in subappalto a terzi i subcontratti inerenti servizi prestati a favore dell'Appaltatore e non direttamente del Committente. L'Appaltatore **comunica al Committente**, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'Appalto, il nome del sub-contraente, l'importo e l'oggetto del sub-contratto. Sono, altresì, comunicate al Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Con riferimento ai sub-contratti non subappalti di cui al presente comma, l'appaltatore si obbliga a trasmettere al Committente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Committente si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il RUP svolge le seguenti funzioni:

- a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati al Committente ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;
- b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgono effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
- d) Il RUP invia direttamente senza indugio ogni eventuale contestazione all'appaltatore

L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili *in solido* nei confronti del Committente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'appaltatore è responsabile *in solido* con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del [D.lgs. 276/2003](#). L'aggiudicatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'aggiudicatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di **ritardo nel pagamento delle retribuzioni** dovute al personale dipendente del subappaltatore, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 6 del Codice e il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro tale termine, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Ai sensi dell'art. 119 c. 9 del Codice nel caso di formale contestazione delle richieste del RUP, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione del Committente, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione previste dal Codice.

Art. 18

Proroga contrattuale

È vietata la proroga tacita del contratto.

Ai sensi dell'art. 121 c. 8 e 11 del codice, l'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato può richiederne la **proroga**, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP.

Il RUP previa valutazione dei presupposti provvederà a verbalizzare la suindicata proroga concedendo un termine non superiore ai tre mesi entro cui il veicolo dovrà essere consegnato alla Stazione appaltante.

Art. 19

Risoluzione del contratto

La S.A può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'O.E. ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'O.E. aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 20

Diritto di recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni da notificarsi all'O.E. tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'O.E. ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e

fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

Anche in tale ipotesi di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'O.E. il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 21

Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.lgs. 36/2023, la S.A si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La S.A si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'O.E. interpellato.

Art. 22

Tutela e sicurezza dei lavoratori

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, si elencano, di seguito, gli obblighi a carico dell'O.E. aggiudicatario:

a) applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione degli appalti, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

b) rilascio di una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, attestante che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), e successive modifiche;

Gli O.E. che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuti alla redazione ai sensi dell'art. 46, D.lgs. n. 198/2006 di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile.

Il documento è prodotto, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta.

L'attività lavorativa richiesta per l'esecuzione della prestazione dovrà essere svolta nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.

Pertanto, l'O.E. dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro.

È obbligo dell'amministrazione appaltante di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Ai fini di semplificazione delle procedure ed ai sensi delle vigenti norme la regolarità contributiva è attestata mediante il "documento unico di regolarità contributiva" denominato DURC.

Tale documento certifica, l'adempimento da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL.

Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. 81/2008.

Art. 23

Obblighi dell'O.E. relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136

recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.

Ai sensi dell’art. 3, comma 8, L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’O.E. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l’obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- l’obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l’obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- l’obbligo di riportare il codice identificativo di gara CIG successivamente comunicato in relazione a ciascuna transazione effettuata;
- l’obbligo di comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell’incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi.
- l’obbligo di fornire alla S.A. le fatture e copia dei bonifici effettuati nei confronti dei subappaltatori/subfornitori dal conto dedicato, riportanti il CIG e, se presente, il CUP relativi all’appalto;

Ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dell’incarico comporteranno a carico dell’O.E. affidatario, l’applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall’art. 6 della citata legge, applicate dal Prefetto della Provincia ove ha sede la S.A.

A pena di nullità assoluta, è fatto obbligo dell’O.E. inserire all’interno del subappalto/subcontratto, le clausole che regolano la tracciabilità (art. 3 comma 9).

La S.A., al fine della corretta attuazione delle disposizioni sulla tracciabilità delle transazioni finanziarie, verifica la sussistenza, all’interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, delle clausole di tracciabilità, a pena di nullità assoluta; i soggetti tenuti al rispetto delle regole di tracciabilità devono comunicare alla S.A. i contratti per estratto mediante l’invio della singola clausola di tracciabilità e idonea evidenza dell’avvenuta sottoscrizione.

È possibile assolvere all’onere di comunicazione anche mediante l’invio di dichiarazioni sostitutive sottoscritte, secondo le formalità di legge, con le quali le parti danno atto, dell’avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità.

Per la verifica della tracciabilità dei pagamenti intercorsi all’interno di tutta la filiera delle imprese, la S.A. si riserva di effettuare controlli a campione sui flussi finanziari dell’appalto, con la possibilità di richiedere all’appaltatore la documentazione dei pagamenti afferenti ai vari subcontraenti.

Art. 24

Trattamento dei dati personali

L’O.E. dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nella lettera di invito, che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto.

Con la sottoscrizione del contratto, il rappresentante legale dell’O.E. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito, si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto per le finalità

descritte nella lettera d'invito e sopra richiamate.

La S.A. acconsente espressamente al trattamento da parte dell'O.E. dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del contratto.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 20 D.lgs. 36/2023) il fornitore prende atto della pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet www.comune.olbia.ot.it sezione amministrazione trasparente.

Con la sottoscrizione del contratto l'O.E. acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

In particolare, si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

Art. 25

Riservatezza dei dati e codice di comportamento

1. L'O.E. ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. l'O.E. è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

5. L'O.E. potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

6. L'O.E. si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) e ulteriori provvedimenti in materia.

7. Il suddetto obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente all'estinzione del rapporto contrattuale.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'O.E. deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel DPR 62/2013, nel codice di comportamento di questa S.A., approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 23.4.2024 e nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO. In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione, ai seguenti link: Codice di comportamento:

<https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/?idSezione=15201&id=&sort=&activePage=&search=>

PIAO:

<https://servizi.comune.olbia.ot.it/L190/atto/lista?idSezione=15061&sort=&activePage=&search=>

nonché di impegnarsi, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Art. 26

RUP (Responsabile unico del progetto)

Il Responsabile Unico del Progetto - RUP è il dott. Matteo Sartor che può essere contattato mediante posta elettronica istituzionale all'indirizzo *e-mail*: msartor@comune.olbia.ot.it

Art. 27

D.U.V.R.I

Non sono rilevabili rischi interposti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza) e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza.

Art. 28

Procedura di ricorso

Ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, gli atti della procedura di gara sono impugnabili, unicamente mediante ricorso al TAR Sardegna entro 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla comunicazione/notificazione del provvedimento da impugnare.

Art. 29

Foro competente

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere riguardo alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del contratto sarà devoluta alla cognizione del Foro di Tempio Pausania.

Art. 30

Norme finali e rinvio

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici di forniture e servizi ai sensi del D.lgs. 36/2023 nonché quelle previste dal Codice civile e dalle altre leggi e regolamenti in materia.

Allegato:

Scheda tecnica

IL RUP

Funzionario dott. Matteo Sartor

(documento sottoscritto digitalmente)

